

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
"TENNIS CLUB CCR ISPRA"**

**ART. 1 - SEDE E SCOPI**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Club CCR Ispra" (che nel prosieguo è indicata con il termine Associazione) ha sede in Ispra (VA) Via Esperia snc, ed ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali e recapiti sia in Italia che all'Estero. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è senza fine di lucro, estranea ad ogni influenza politica, religiosa o razziale.

L'Associazione ha per scopo:

- a. la pratica, l'insegnamento e la diffusione della disciplina tennistica a carattere dilettantistico;
- b. la partecipazione, con propri tesserati, a tornei o Campionati autorizzati;
- c. l'organizzazione e la gestione di scuole di tennis;
- d. la partecipazione e l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative in genere, o di supporto a quelle precedenti.

**ART. 2 – AFFILIAZIONE AD UN ENTE SPORTIVO SUPERIORE RICONOSCIUTO DAL CONI**

L'Associazione deve essere affiliata ad un ente sportivo superiore riconosciuto dal Coni. Il consiglio di amministrazione delibererà di anno in anno l'affiliazione o alla Federazione Italiana Tennis (FIT) o alla UISP o ad entrambe. L'associazione si impegna esplicitamente, per sé e per i suoi associati (iscritti, partecipanti) ed atleti aggregati, a osservare e far osservare lo statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi, nonché la normativa del Coni, dell'ente sportivo superiore a cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidarsi.

L'Associazione in caso di affiliazione alla FIT, si impegna, ad adempiere agli obblighi di carattere regolamentare, statutario ed economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

**ART. 3 – ASSOCIATI**

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a. **Soci ordinari:** sono soci effettivi, le persone, le società e gli enti che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro della quota associativa fissata dal Consiglio d'Amministrazione annualmente e partecipando attivamente all'attività sociale.

b. **Soci <21 anni :** sono soci effettivi che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro della quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accettazione incondizionata del presente statuto.

La qualifica di socio si perde per:

- a) morosità per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

#### *ART. 4 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI*

Le diverse quote sociali sono costituite da:

- quota associativa (stabilita una volta all'anno dopo l'esame del bilancio)
- ogni altro contributo stabilito dall'Associazione in relazione alle specifiche attività svolte.

La qualità di socio non è rivalutabile né trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte.

I soci sono tenuti a versare la quota e i contributi al momento dell'iscrizione.

#### *ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI*

I soci possono usufruire delle strutture sociali e delle attività organizzate dall'associazione.

I soci sono tenuti a comportarsi nell'ambito della sede sociale in modo conforme alle esigenze di una collettività culturale, ad osservare le norme del presente statuto, i regolamenti emanati e le altre disposizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività sociali, ad astenersi da qualsiasi atto o atteggiamento suscettibile di nuocere al buon nome ed al buon andamento dell'Associazione, alla sua organizzazione e agli altri soci. Devono inoltre astenersi dal far entrare nella sede sociale, mediante inviti o facilitandone con la presentazione l'ammissione a socio, persone che possano risultare pregiudizievoli all'Associazione.

Le sanzioni disciplinari nei riguardi dei soci che si rendano responsabili di atti e comportamenti in contrasto con quanto stabilito dall'art.5, nonché di azioni che, anche se commesse fuori dalla sede sociale, appaiono chiaramente incompatibili con la vita associativa dell'associazione, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione al quale vanno indirizzate le denunce scritte.

#### *ART. 6 – ORGANI SOCIALI*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio D'Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati con diritto di voto. Il Maestro del Club non può ricoprire la carica di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario e di revisore dei conti. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere al rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle finalità istituzionali.

#### *ART. 7 - ASSEMBLEA*

L'Assemblea degli associati è sovrana; è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso da inviarsi nei quindici giorni che la precedono.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci è disposta dal Consiglio di Amministrazione annualmente, ai sensi dell'art. 19.

L'assemblea può altresì essere convocata quando un terzo dei soci con diritto di voto, ne faccia domanda scritta al Consiglio di Amministrazione stesso, proponendo l'ordine del giorno. In questo secondo caso il Consiglio dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà essere tenuta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

L'assemblea è costituita dagli associati in regola con il pagamento delle quote. La partecipazione dell'associato è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato può essere

portatore di un massimo di due deleghe. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

#### *ART. 8 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA*

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio da esso designato.

L'assemblea, tanto in seduta ordinaria quanto in seduta straordinaria, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione se, all'ora della convocazione, sono presenti o rappresentati la metà dei soci aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione, tenuta più tardi di ½ ora almeno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea designa fra i soci presenti un Segretario e uno scrutatore per il controllo delle votazioni. L'assemblea delibera unicamente in merito alle materie proposte all'ordine del giorno.

#### *ART. 9 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA*

Sono di competenza dell'Assemblea in seduta ordinaria: l'approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio di Amministrazione; la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed in generale ogni decisione relativa all'attività sociale ove ritenga di doversi esprimere.

Sono di competenza dell'Assemblea in seduta straordinaria: deliberare le modifiche statutarie; deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il o i liquidatori.

Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### *ART. 10 – APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI*

Le deliberazioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima o seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

#### *ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea e scelti fra i soci ordinari.

La durata della carica è prevista in anni quattro.

Entro otto giorni dalla nomina, il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti.

Nella prima riunione il Consiglio procede alla designazione, fra i componenti eletti, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario ed all'assegnazione degli incarichi.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio stesso. La rinuncia ha effetto immediato; il Consiglio provvede a sostituirlo con il primo in successione dei non eletti nelle ultime elezioni che accetti l'incarico. In mancanza di non eletti sarà cura del Consiglio procedere all'integrazione sino alla prima Assemblea che dovrà ratificare la nomina o nominare il membro vacante.

#### *ART. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente; si riunisce pure quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. .

La riunione di Consiglio è valida se sono presenti almeno metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente, in caso di assenza del primo.

I soci possono chiedere che un determinato argomento venga messo all'ordine del giorno della prima riunione, facendone espressa richiesta scritta firmata da almeno 10 soci. In questo caso tre dei firmatari potranno assistere alla discussione dell'argomento proposto, con diritto a far verbalizzare la loro opinione su quella che sarà stata la decisione del Consiglio.

Di ogni riunione di Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale.

#### *ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

In particolare sono attribuzioni del Consiglio di Amministrazione :

a) decidere di tutte le questioni che interessano l'attività dell'Associazione che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea, deliberare le spese e quant'altro necessario per il funzionamento dell'associazione;

b) redigere i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;

c) stabilire le quote ed i contributi;

d) regolare i rapporti con associazioni e federazioni;

e) redigere regolamenti interni per il funzionamento tecnico e amministrativo dell'associazione e dei servizi relativi;

f) nominare commissioni composte dai soci che affianchino il Consiglio stesso con compiti integrativi nello svolgimento dell'attività e nella ricerca delle soluzioni dei vari problemi;

g) convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta;

h) regolamentare l'ammissione dei soci;

i) organizzare corsi, manifestazioni ed avvenimenti culturali in genere;

l) stabilire il programma didattico, ricreativo e organizzativo dell'attività dell'Associazione;

m) esercitare funzione disciplinare nei riguardi dei soci in relazione con la loro attività nell'Associazione;

n) provvedere all'assunzione e al trattamento del personale dipendente e, all'occasione, nominare procuratori speciali per determinati atti.

o) stipulare contratti per la gestione del bar, ristorante ed altri eventuali.

#### *ART. 14 – PRESIDENTE*

Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio verso terzi. Per quanto dovuto dai soci all'Associazione per le diverse quote, il Presidente può agire giudizialmente in nome e per conto dell'Associazione. Può adottare provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

#### *ART. 15 – VICE PRESIDENTE e SEGRETARIO*

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di suo impedimento o assenza prolungata. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, predispone i bilanci sociali, controlla le entrate, le uscite e le registrazioni contabili, conserva la cassa sociale.

## *ART. 16 – COLLEGIO SINDACALE*

Il Collegio Sindacale è composto da due membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali. I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche associative.

I sindaci durano in carica quattro anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale:

- a) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati, in sede di approvazione dei bilanci;
- b) esplica le proprie funzioni in conformità del Codice Civile in quanto applicabili;
- c) deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

## *ART. 17 – FONDO COMUNE ED ENTRATE*

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) le quote e i contributi come stabiliti dall'art.5;
- b) le eventuali elargizioni e contributi fatti da soci o da terzi, privati o enti;
- c) le entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o corsi;
- d) tutti i contributi che provengono all'Associazione dalla sua attività sportiva dilettantistica;
- e) in genere le entrate connesse alle attività sociali.

Il fondo comune è costituito, oltre che dalle entrate di cui sopra, da:

- a) gli impianti di proprietà dell'Associazione;
- b) gli attrezzi ed i materiali di scorta;
- c) le donazioni, i lasciti, le successioni;
- d) gli eventuali accantonamenti fatti nei bilanci a fondo riserva;
- e) tutti gli altri beni, mobili e immobili appartenenti all'Associazione.

## *ART. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO*

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea si riunisce entro il 30 aprile al fine di approvare il bilancio consuntivo costituito da un rendiconto economico e finanziario che dia dimostrazione delle entrate e delle uscite, dei costi e dei ricavi di eventuali gestioni commerciali, della situazione patrimoniale.

Entro il 31 ottobre l'Assemblea provvede ad approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

I rendiconti devono essere consegnati al Collegio Sindacale per l'espletamento delle opportune verifiche, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea che li approva.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73.

#### *ART. 19 – RISULTATO DI GESTIONE*

Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art.1.

E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali sopravvenienze attive dovranno essere devolute secondo le decisioni dell'Assemblea ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 662/1996.

Qualora risultassero passività l'Assemblea deciderà come farvi fronte.

#### *ART. 20 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI*

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (massimo un anno);
- c) radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'imputato.

#### *ART. 21 – COLLEGIO ARBITRALE*

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Essi si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del C.P.C., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli artt. 61 e 62 dello Statuto e l'art. 109 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.

\* \* \*

Ispra, lì 27/04/2009